

N. 5892 di rep.

N. 3128 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto),

il giorno 24 (ventiquattro)

del mese di luglio,

alle ore 9,32

in Milano, via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Gros-Pietro Gian Maria**, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**",

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale euro 9.084.056.582,12 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche: "ISP" o la "Società Incorporante") mi chiede di far constare della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(omissis)

2. *Fusione per incorporazione di IMI Investimenti S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.*

(omissis)

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio (che ha già trattato il precedente punto in agenda oggetto di separato verbale) si svolge, per quanto riguarda la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, come segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il Componente nella sua predetta veste, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questi giorni, luogo ed alle ore 9.30 ai sensi di statuto, con avviso inviato a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare, tra l'altro, anche sull'argomento sopra riprodotto;

- oltre ad esso Componente assistono i Consiglieri Prof. COLOMBO (Vice Presidente), Dott. MESSINA (A.D.), Ing. CARBONATO, dott. CERUTI, Prof.ssa CORNELLI, Prof. COSTA, Dott.ssa GALLO, Prof. GORNO TEMPINI, Prof.ssa LOCATELLI, dott.ssa MAZZARELLA (videocollegata), dott. PICCA, dott.ssa POMODORO,

dott. ZAMBONI, dott. MANGIAGALLI, prof. GAFFEO, dott.ssa MOTTA, dott. PISANI e dott.ssa ZOPPO.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente della riunione ricorda innanzitutto che l'art. 18.2.2 m) dello statuto sociale vigente attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito alle fusioni nei casi di cui all'art. 2505 del codice civile, e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.

Il Presidente della riunione, quindi, anche richiamando la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, in copia al presente verbale allegata sotto "A", presenta ed illustra il progetto di fusione, redatto dal Consiglio di Amministrazione della Società e dal Consiglio di Amministrazione di IMI Investimenti S.p.A. con unico socio (di seguito anche la "Società Incorporanda") ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile.

La fusione, precisa il Presidente, avverrà secondo le modalità tutte di cui al relativo progetto (che al presente verbale si allega in copia sotto "B") (di seguito, anche: il "Progetto").

In particolare, il Presidente della riunione segnala che la presente fusione avverrà:

- sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette) della Società Incorporante e della Società Incorporanda, rappresentate dai rispettivi bilanci al 31 dicembre 2017;
- con annullamento, senza concambio, di tutte le azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale di IMI Investimenti S.p.A. e senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, poichè quest'ultima possiede interamente e direttamente l'intero capitale sociale di IMI Investimenti S.p.A.
- il Progetto, ottenuta in data 3 luglio 2018 prot. N. ECB-SSM-2018-ITISP-27, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (copia della quale viene al presente atto allegata sotto "C"), è stato depositato, in uno con la citata autorizzazione, in data 12 luglio presso il Registro delle Imprese di Bologna per la Società Incorporanda e presso il Registro delle Imprese di Torino per la Società Incorporante ed ivi iscritto: (i) in data 13 luglio 2018, per la Società Incorporanda; (ii) in data 16 luglio 2018 per la Società Incorporante;
- il Progetto, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabi-

le, è rimasto depositato presso la sede della Società Incorporante sin dal 27 giugno 2018 nonché messo a disposizione nel sito di Intesa Sanpaolo S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com); della messa a disposizione è stato dato annuncio in pari data con comunicato stampa pubblicato sul sito della Società;

- in data 12 e 13 luglio 2018 è stato pubblicato, rispettivamente sul sito della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'avviso recante l'informazione in ordine al deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e alla attivazione della procedura prevista per l'assunzione della delibera di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 18.2.2 m) dello statuto della Società medesima;

- ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si è resa necessaria la Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del codice civile;

- sono pertanto decorsi i termini di cui all'articolo 2501-septies del codice civile.

Infine il Presidente segnala che:

- non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2501-bis del codice civile;

- non sono pervenute alla Società domande volte a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della Società Incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex art. 2505 del codice civile nella misura minima prevista da tale disposizione;

- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la sopra indicata data del deposito del Progetto presso la sede sociale della deliberante Società e la data odierna.

Udita l'esposizione del Presidente, i consiglieri presenti esprimono quindi il loro consenso alla illustrata operazione di fusione ed alla procedura seguita, rinunciando al termine di cui all'art. 2501-ter, co. 4, c.c.

E quindi il Consiglio di Amministrazione:

- visti il Progetto e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione (come sopra al presente verbale allegati in copia sotto "B" e "A") e richiamate le rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2017,

con voto espresso per alzata di mano e appello nominale

delibera

con voto unanime

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile, il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

Intesa Sanpaolo S.p.A.

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156

della

IMI Investimenti S.p.A. (con unico socio)

con sede legale in Bologna, via Calzolerie n. 1

secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso, come sopra al presente verbale allegato sotto "A" e così, in particolare e tra l'altro:

(i) con annullamento, senza concambio, delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, e dunque senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, poichè la medesima Società Incorporante possiede (e possiederà al momento di attuazione della fusione) interamente e direttamente l'intero capitale sociale della Società Incorporanda;

(ii) con decorrenza degli effetti della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, dall'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese di cui all'articolo 2504 del codice civile o da una eventuale data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione;

(iii) con imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Incorporante, ai fini contabili e fiscali, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia giuridica della Fusione (di cui al precedente alinea), ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione;

2.) di conferire, in via disgiunta e con facoltà di *subdelega*, a tutti gli amministratori *pro tempore*, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra, ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel competente Registro delle Imprese con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che

fossero allo scopo necessarie ed opportune.


Essendo così esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente della riunione passa a trattare i restanti punti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 9,42.

Del presente ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per otto pagine e della nona pagina sino a qui.

F.to Gian Maria Gros-Pietro

F.to Andrea De Costa notaio



INTESA  SANPAOLO

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa
Sanpaolo S.p.A. sul Progetto di fusione per incorporazione di
IMI INVESTIMENTI S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

Quaranta



De Rosa

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IMI INVESTIMENTI S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinques* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") di IMI Investimenti S.p.A. (di seguito anche "IMI INVESTIMENTI" o la "Società Incorporata").

In appresso l'operazione sarà anche, in breve, indicata la "Fusione".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Fusione sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 12,3 milioni di clienti e circa 4.700 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 18% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 20%), nel risparmio gestito (20%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 7,6 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.100 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Bosnia-Erzegovina, al sesto in Egitto e Slovenia e al settimo in Ungheria.

Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 796.861 milioni di euro, crediti verso clientela per 410.746 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 423.474 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 152.403 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette business units.

Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di instant banking (tramite Banca 5).

Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei

suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione International Subsidiary Banks: include le controllate che svolgono attività di commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank) e Ungheria (CIB Bank). Le controllate Veneto Banka Albania e Veneto Banka Croazia sono contabilmente e provvisoriamente attribuite al Centro di Governo.

Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.950 private banker.

Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon, con 253 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 152 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli assets repossessed, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-core (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

Handwritten signature

2.2. SOCIETÀ INCORPORATA

IMI INVESTIMENTI S.P.A.

IMI INVESTIMENTI è una finanziaria di partecipazioni, integralmente controllata da Intesa Sanpaolo, appartenente al Gruppo Bancario, con sede a Bologna. Dal 2007 si è progressivamente specializzata nel presidio degli investimenti in fondi di private equity e venture capital, sia di terzi che captive, questi ultimi attraverso la società di gestione integralmente controllata IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.. Dal 2014 la società ha presidiato gli asset in portafoglio in ottica di disinvestimento. L'attività di deleverage degli ultimi anni ha riguardato una parte significativa delle partecipazioni e dei fondi (riduzione del 45% negli ultimi 3 anni).

Al 31/12/17 la società, che opera con un organico di 15 persone, disponeva di un portafoglio investimenti, finanziato con capitale proprio, di € 167 milioni e di un patrimonio netto di € 853 mln.

La controllata IMI Fondi Chiusi SGR, il cui capitale è detenuto al 100% da IMI Investimenti, a fine 2017 aveva in gestione sette fondi chiusi riservati ad investitori qualificati, dedicati all'investimento di capitale di rischio in PMI sia in ambito private equity che venture capital.



La SGR opera con un organico di 12 persone.

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL SUO CONSEGUIMENTO

In coerenza con il processo di semplificazione societaria in atto nel Gruppo si è valutato di avviare la fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo di IMI INVESTIMENTI, in considerazione del progressivo esaurimento della mission della Società Incorporata, tenuto conto del processo in corso di dismissione da parte del Gruppo degli investimenti in private equity e venture capital.

La Fusione, fiscalmente neutrale, sarà realizzata in continuità di valori.

La Fusione consentirà, a regime, il conseguimento di sinergie di costo per € 1,2 mln su base annua, di cui € 0,6 mln per risparmi derivanti dal venire meno dell'entità giuridica (societari e di governance) e € 0,6 mln per la riduzione di oneri sostenuti in Capogruppo (su attività di indirizzo e controllo e relativi al servicing/insourcing) e dei costi diretti relativi al personale di sede.

La Fusione comporterà la risalita in Capogruppo della consistente liquidità (attualmente in buona parte investita in titoli di debito infragruppo), delle partecipazioni e delle quote dei fondi, che saranno gestiti in continuità organizzativa.

Sul piano occupazionale la Fusione avverrà nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e dei protocolli sottoscritti.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo detiene, e continuerà a detenere al momento di efficacia della Fusione, la totalità del capitale sociale della Società Incorporata – e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter cod. civ.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di Fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della società incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla società incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Non avendo la Società Incorporata iscritto in bilancio riserve in sospensione di imposta, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 172 del TUIR citato in materia di ricostituzione delle suddette riserve nel bilancio dell'incorporante.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato con la Società Incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR per i periodi di imposta 2016-2018. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

7. PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata al rilascio del richiesto provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In particolare, il rilascio di tale autorizzazione costituisce condizione per l'iscrizione del progetto di Fusione presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Poiché, come si è detto, al momento di efficacia della Fusione Intesa Sanpaolo deterrà – come attualmente detiene - la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, la Fusione sarà realizzata con le modalità semplificate previste dall'art. 2505 cod.civ.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 18.2.2 (m) dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE


Non è prevista alcuna modifica allo statuto della Società Incorporante derivante dalla Fusione. Peraltro tale statuto potrebbe subire talune variazioni all'art. 5 in relazione ad alcune operazioni straordinarie perfezionate medio tempore.

Torino, 23 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro






All. "B" al N° 5892/3128 di rep.

INTESA  SANPAOLO

 IMI INVESTIMENTI

Progetto di fusione per incorporazione di
IMI INVESTIMENTI S.p.A.
in
INTESA SANPAOLO S.p.A.

Gianni Pistoia



ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IMI INVESTIMENTI S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione di **IMI Investimenti S.p.A.** (di seguito anche "**IMI INVESTIMENTI**" o la "**Società Incorporata**")

Premesso che

- IMI INVESTIMENTI è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 100% del capitale sociale;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (il "**Progetto di Fusione**").

Resta fermo che l'attuazione della fusione di cui al presente Progetto di Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.731.984.115,92 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Incorporata

"**IMI Investimenti S.p.A.**", con sede in Bologna, Via Calzolerie, n. 1, capitale sociale di Euro 579.184.200,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 97588980017, società soggetta ad attività di

direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla fusione. In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente in vigore. Peraltro tale statuto potrebbe subire talune variazioni all'art. 5 in relazione ad alcune operazioni straordinarie perfezionate medio tempore.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della fusione, poiché Intesa Sanpaolo detiene e deterrà al momento dell'efficacia della fusione la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, di talché troverà applicazione il divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ.

4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.

5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non è previsto alcun trattamento speciale verso particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nella società partecipanti alla fusione.

Stefano

[Handwritten signature]



**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE
DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

ALLEGATI

Allegato A) Statuto della Società Incorporante

Torino, 23 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il Presidente

Bologna 13 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di
IMI INVESTIMENTI S.p.A.
Il Presidente

Allegato "C" al n. 5892/3178 do rep.

BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA



BCE – RISERVATA

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Italia

(in seguito 'Ente Vigilato')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2018-ITISP-27

Francoforte sul Meno, 3 luglio 2018.

Decisione in merito alla fusione per incorporazione di IMI Investimenti S.p.A. nell'Ente Vigilato

Gentilissimo Signore o gentilissima Signora,

vi scrivo per informarvi che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 26, comma 8 del Regolamento (UE) N. 1024/2013¹, ha deciso di autorizzare la fusione per incorporazione di IMI Investimenti S.p.A. (di seguito "IMI Investimenti") nell'Ente Vigilato.

Questa Decisione è stata adottata ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 lett. d) ed e) e dell'Articolo 9, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1024/2013, e dell'Articolo 57, comma 1 del Decreto Legislativo Italiano 385/1993 (Testo Unico Bancario) e della Circolare della Banca d'Italia N. 229/1999, Titolo III, Capitolo 4 (di seguito "Normativa Nazionale Applicabile")².

Questa Decisione è basata sulla vostra domanda presentata il 6 aprile 2018 e sulle informazioni disponibili come riportato di seguito.

1. Fatti sui quali è basata la decisione

- 1.1 Il 6 aprile 2018, l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE una domanda avente ad oggetto la fusione per incorporazione di IMI Investimenti nell'Ente Vigilato. Questa società è controllata al 100% dall'Ente Vigilato.
- 1.2 La fusione fa parte di un più ampio processo volto a razionalizzare la struttura societaria dell'Ente Vigilato mediante una graduale e sostanziale riduzione del numero di soggetti giuridici nell'ambito del consolidamento. La fusione è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ente Vigilato il 23 febbraio 2018 e dal consiglio di amministrazione di IMI Investimenti il 13 marzo 2018.

¹ Regolamento dell'Unione Europea n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (G.U. L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 Testo unico bancario.

Sanon

BCE – RISERVATA

1.3 La fusione consentirà un risparmio. Non è previsto un impatto sui coefficienti prudenziali a livello consolidato mentre è previsto un effetto limitato sui coefficienti prudenziali a livello individuale dell'Ente Vigilato.

2. Valutazione

2.1 Sulla base dei fatti, della documentazione e delle informazioni riepilogate nella Sezione 1, la BCE ha valutato la richiesta, in base ai seguenti criteri definiti nella Normativa Nazionale Applicabile, in particolare:

- la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali riguardanti il capitale, la concentrazione dei rischi e la trasformazione delle scadenze;
- il livello dei costi fissi e del personale;
- la solidità della struttura organizzativa in relazione al sistema di controllo interno e al flusso delle informazioni.

2.2 La BCE ritiene che l'efficace vigilanza su base consolidata dell'Ente Vigilato continuerà ad essere assicurata e che la fusione proposta:

- non avrà impatto sul coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Ente Vigilato;
- non incide sul profilo di rischio complessivo dell'Ente Vigilato; e
- non incide in maniera significativa sulla posizione finanziaria, sulla solvibilità o sulla capacità gestionale dell'Ente Vigilato.

2.3 Sulla base di quanto sopra e delle informazioni disponibili, la BCE ha stabilito che la fusione soddisfa i criteri come esposti nel paragrafo 2.1. La valutazione della fusione non ha rivelato alcuna criticità significativa che possa pregiudicare la sana e prudente gestione dell'Ente Vigilato o la sua capacità di continuare a soddisfare i relativi requisiti tecnici e organizzativi.

3. Varie

3.1 La BCE ha preso questa decisione sulla base dei fatti riferiti e delle dichiarazioni rese dall'Ente Vigilato. Se uno qualunque di questi fatti o dichiarazioni non fossero veri, o non riflettessero più lo stato degli affari descritti, ciò costituirebbe ragione sufficiente per revocare questa Decisione.

3.2 Se l'Ente Vigilato cessa di rispettare qualunque requisito o obbligo stabiliti da questa Decisione, o se cambiasse la normativa, e fatto salvo ogni altro caso stabilito dalla normativa di riferimento che prevede la revoca, la BCE riconsidererà i termini della Decisione, anche revocandola totalmente o parzialmente.

3.3 Questa Decisione è efficace dal giorno della sua notificazione al destinatario.

4. Riesame amministrativo e giudiziario

4.1 Ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento (UE) N. 1024/2013, entro un mese dalla data della notificazione, i destinatari di questa Decisione possono scrivere alla Commissione Amministrativa del Riesame della BCE per richiedere un riesame amministrativo interno della

BCE – RISERVATA

Decisione. La richiesta di revisione deve essere inviata, preferibilmente a mezzo posta elettronica, a ABoR@ecb.europa.eu o a mezzo posta a:

Segreteria della Commissione Amministrativa del Riesame
Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

- 4.2 Questa Decisione può essere impugnata innanzi alla *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* alle condizioni e nei termini previsti dall'Articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Cordiali saluti,

[firmato]

Il segretario del Consiglio Direttivo

Pedro Gustavo TEIXEIRA

Sone Hungr

Sone Hungr





EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2018-ITISP-27
Frankfurt am Main, 3 July 2018

Decision regarding the merger by absorption of IMI Investimenti S.p.A. into the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB), on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, has decided to authorise the merger by absorption of IMI Investimenti S.p.A. (hereinafter 'IMI Investimenti') into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, and Article 57(1) of the Italian Legislative Decree 385/1993 (Consolidated Law on Banking) and Circular of the Banca d'Italia No 229/1999, Title III, Chapter 4 (hereinafter the "Applicable National Law")².

This Decision is based on your application filed on 6 April 2018 and on the information available as set out below.

1. Facts on which the decision is based

- 1.1 On 6 April 2018, the Supervised Entity submitted an application to the ECB regarding the authorisation for a merger by absorption of IMI Investimenti into the Supervised Entity. This entity is a 100% owned subsidiary of the Supervised Entity.
- 1.2 The merger is part of a wider process aimed at streamlining the corporate structure of the Supervised Entity through a gradual and substantial reduction of the number of legal entities within the scope of the consolidation. The merger was approved by the board of directors of the Supervised Entity on 23 February 2018 and by the board of directors of IMI Investimenti on 13 March 2018.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
² Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 Testo unico bancario.

ECB-CONFIDENTIAL


- 1.3 The merger will allow savings. No impact is foreseen on the prudential ratios at consolidated level and limited effect is foreseen on the prudential ratios at individual level of the Supervised Entity.
2. Assessment
- 2.1 Based on the facts, submissions and information summarised in Section 1, the ECB has assessed the application, against the following criteria set out in Applicable National Law, in particular:
- the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
 - the level of fixed and staff costs;
 - the soundness of the organisational structure with regard to the internal controlling system and the flow of information.
- 2.2 The ECB considers that the effective supervision on a consolidated basis of the Supervised Entity will continue to be ensured and that the proposed merger:
- will have no impact on the Supervised Entity's consolidated Common Equity Tier 1 capital ratio;
 - does not impact the overall risk profile of the Supervised Entity; and
 - does not significantly impact the financial position, solvency or management capacity of the Supervised Entity.
- 2.3 On the basis of the above and of the information available, the ECB concludes that the merger meets the criteria set out in paragraph 2.1. The assessment of the merger did not reveal any significant element that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or its ability to continue to meet the relevant technical and organisational requirements.
3. General
- 3.1 The ECB has taken this decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were not true, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will reconsider the terms of the Decision, including revoking it in full or in part.
- 3.3 This Decision takes effect on the day of its notification to the addressee.
4. Administrative and judicial review
- 4.1 In accordance with Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013, within one month of the date of notification, the addressees of this Decision may write to the ECB's Administrative Board of Review requesting an internal administrative review of the Decision. A request for a review should be sent, preferably by electronic mail, to ABoR@ecb.europa.eu or by post to:

ECB-CONFIDENTIAL

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany


4.2 This Decision may be challenged before the *Court of Justice of the European Union* under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.



Yours sincerely,



The Secretary of the Governing Council
Pedro Gustavo TEIXEIRA





cmb/mrg	Repertorio n. <u>119.377</u>	
	Verbale di asseverazione.	
	_____ Repubblica Italiana _____	
	Il undici luglio duemiladiciotto, _____	
	in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,	
	alle ore <u>17</u> circa. _____	
	Avanti me, Ettore MORONE, _____	
	Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti	
	Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-	
	rino, è personalmente comparsa la signora _____	
	Sara MURGIA, nata a Torino il 3 marzo 1987, domici-	
	liata a Torino, via Mercantini n. 5, _____	
	della cui identità personale sono certo. _____	
	Detta comparente, a sensi e per gli effetti di leg-	
	ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-	
	le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-	
	rare la verità, assevera con giuramento l'avanti	
	stesa traduzione da essa sottoscritta, pronuncian-	
	do la formula _____	
	"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle	
	operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-	
	re la verità." _____	
	Del che ho redatto il presente verbale letto, con-	
	fermato e sottoscritto essendo le ore <u>17.05</u> circa.	
	Scritto da persone di mia fiducia, il presente,	

che si rilascia in originale, occupa un foglio
scritto per una facciata intera e fino a qui della
seconda.

Sono Muzio

[Handwritten signature]



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Ettore MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di dieci pagine, è copia conforme all'originale su supporto cartaceo a me esibito.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Torino, il 12 luglio 2018





N. 5888 di rep.

Certifico io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che la presente copia fotostatica in sei mezzi fogli è conforme alla copia informatica di documento esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

23 (ventitre) luglio 2018 (duemiladiciotto)



The image shows two circular notary seals and a handwritten signature. The seal on the left is partially cut off. The seal on the right is complete and contains the text "ANDREA DE COSTA DI LEONARDO NOTARIO MILANO" around the perimeter. The signature is written in cursive over the right seal.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa notaio

Milano, 27 luglio 2018

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 del 28.07.2017

